



COMUNE DI GENOVA

pubblicato amministrazione trasparente 20/09/2021

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - U.P. GRANDI INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-125.0.3.-19

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di Settembre il sottoscritto Sciutto Manuela in qualita' di dirigente di U.P. Grandi Infrastrutture, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INTERVENTI MIGLIORATIVI E RIPARTIZIONE DELLE SPESE
SULL'IMPIANTO "ASCENSORE INCLINATO DI GENOVA QUEZZI"
CUP: B31104000030006 / CIG: 05302919F7

Adottata il 16/09/2021
Esecutiva dal 17/09/2021

16/09/2021

SCIUTTO MANUELA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - U.P. GRANDI INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-125.0.3.-19

OGGETTO INTERVENTI MIGLIORATIVI E RIPARTIZIONE DELLE SPESE
SULL'IMPIANTO "ASCENSORE INCLINATO DI GENOVA QUEZZI"
CUP: B31104000030006 / CIG: 05302919F7

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

il D.M. 7 marzo 2018, n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

il D.M. Infrastrutture e dei trasporti del 17/01/2018 e Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 recante "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018";

il D.lgs. 81/2008 s.m.i.: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

il Regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 34/1996 e modificato con D.C.C. n. 2 del 09/01/2018;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 68 del 25 marzo 2021 - TRIENNIO 2021-2023 - REVISIONE 2021.

la Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 13/05/2021 “V variazione ai documenti previsionali e programmatici 2021-2023”

PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. 2010/125.4.1/3 in data 29/12/2010 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori relativi alla costruzione di un impianto di ascensore inclinato tra via Pinetti e via Fontanarossa a Genova Quezzi, al raggruppamento temporaneo di imprese tra “I.L.S.E.T. Srl” (Capogruppo Mandataria con sede in Genova via XX settembre 19/6 CAP 16121) e “MASPERO ELEVATORI S.p.A.” (Mandante con sede in Appiano Gentile (CO) Viale dello Sport CAP 22070) per l’importo complessivo di Euro 3.427.016,42 Iva inclusa;

il relativo contratto è stato sottoscritto in data 25/05/2011 Rep. n. 67156;

il collaudo in corso d’opera si è concluso con il certificato di collaudo emesso in data 24/4/2015;

a seguito del manifestarsi di un “vizio” connesso ad un grave disturbo acustico causato dall’impianto, denunciato con esposto e diffida da parte di alcuni residenti nelle vie adiacenti e, trattandosi di opera ancora in garanzia, il Comune di Genova con nota, PG/2017/45153 del 18/04/2017 impediva al collaudo dell’impianto di divenire definitivo, denunciando all’impresa esecutrice i fatti oggetto di contenzioso, trattenendo in via cautelativa la polizza a garanzia dei vizi;

PREMESSO ALTRESI’ CHE:

a seguito dell’esito negativo della mediazione, la controparte ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, nel quale risulta chiamata dal Comune di Genova anche l’impresa che ha curato la progettazione esecutiva e l’esecuzione dell’opera impiantistica;

successivamente, la Controparte, nonostante l’amministrazione comunale ed il gestore si fossero adoperati per migliorare acusticamente l’impianto, pur nella convinzione del rispetto dei limiti posti dalla normativa, ha proposto in data 13 marzo 2018 ricorso ex art. 702 c.p.c., richiedendo al Giudice, previa acquisizione del fascicolo di ATP e previo licenziamento di nuova CTU, di far redigere il progetto acustico degli interventi di insonorizzazione, indicati dal CTU dell’ATP, e di condannare il Comune di Genova ed AMT, anche in via solidale, a realizzare gli interventi indicati dal CTU o, comunque, ogni altro intervento che venisse ritenuto idoneo a limitare o contenere le immissioni rumorose entro i limiti della normale tollerabilità ex art. 844, assumendo il criterio comparativo, e condannando i medesimi al risarcimento del danno patrimoniale e non;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

con ordinanza in data 13/8/2019 il giudice ha disposto una nuova CTU, invitando le parti a procedere alla nomina dei propri consulenti tecnici entro il conferimento di incarico del CTU all'udienza del 25 settembre 2019; pertanto, considerata la particolare e specialistica competenza richiesta, in ragione della complessità della tecnologia innovativa utilizzata nella progettazione e realizzazione dell'impianto e della conseguente difficoltà nello studio per l'individuazione e la definizione di miglioramenti acustici che conservino la loro specifica funzionalità e classe di sicurezza, il Comune di Genova ha aderito all'incarico già conferito da AMT SPA all'ing. Davide Foppiano per lo svolgimento della suddetta attività peritale;

Maspero Elevatori S.p.A., impresa che ha curato la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera impiantistica e, in quanto tale, parte in causa come sopra ricordato, ha studiato un nuovo tipo di supporto basato sull'utilizzo di "silent-block" per le disconnessioni sia verticali sia orizzontali; progetto che è stato successivamente validato dal collegio peritale;

successivamente la stessa Maspero, essendo risultata l'unico fornitore in grado di progettare ed eseguire il suddetto intervento nei tempi ristretti dettati dal procedimento civile in corso, ma soprattutto in quanto società realizzatrice dell'impianto, per le conseguenti motivazioni connesse al mantenimento delle garanzie di legge, ha realizzato in via sperimentale l'intervento progettato e validato dal collegio peritale, al fine di consentire le necessarie valutazioni da parte del CTU e del collegio peritale in ordine alla validità di tale soluzione ai fini del rispetto dei limiti della normale tollerabilità, ex art. 844 c.c.;

in data 24/3/2021, a seguito delle misurazioni effettuate concordemente con la parte ricorrente, in effetti il rumore residuo è risultato tollerabile, consentendo pertanto di giungere ad un accordo tecnico tra le parti;

CONSIDERATO CHE:

Comune di Genova - A.M.T. S.p.A. e ATI Maspero Elevatori S.p.A./I.L.S.E.T. S.r.l. hanno interesse, da punti di vista diversi, a ricercare una soluzione progettuale migliorativa per mantenere intatta la rilevanza dell'infrastruttura in oggetto sotto il profilo sociale e soprattutto ambientale e che possa essere, se del caso anche presupposto per una chiusura conciliativa del contenzioso;

Come risulta dal verbale di causa del sopralluogo del 3/12/2019, compiuto dal Giudice in loco, il Comune di Genova, l'azienda A.M.T. S.p.A., esercente l'impianto, e la stessa ATI si sono accordate in ordine ad una ripartizione in parti uguali degli oneri derivanti dall'esecuzione sull'impianto dei suddetti interventi, consistenti nella fornitura e posa in opera di n. 20 rulli sulla via di corsa dell'impianto in argomento e finalizzati al rispetto dei limiti della normale tollerabilità, ex art. 844 c.c.;

La Maspero Elevatori S.p.A., sulla base del suddetto accordo, ha ripartito il costo del suddetto intervento, pari ad euro **26.000,00** (oltre IVA 22%) in tre parti uguali, determinando conseguentemente per il Comune l'importo pari ad euro **8.666,67** (oltre IVA 22%);

Lo stesso importo è risultato necessario per effettuare una sperimentazione nell'ambito di un iter processuale e della connessa CTU, sperimentazione che pertanto, per le motivazioni sopra riportate, non poteva che essere svolta dalla stessa impresa progettista e costruttrice dell'opera impiantistica e sulla base inoltre di considerazioni legate alla validità della garanzia contrattuale sull'impianto;

RITENUTO pertanto necessario procedere al riconoscimento a favore di MASPERO ELEVATORI SpA della quota parte a carico dell'Amministrazione Comunale pari ad 1/3 delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere di adeguamento necessarie per l'insonorizzazione

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

sull'impianto di QUEZZI, consistenti nella realizzazione di n.20 nuovi rulli per via di corsa su impianto elevatore;

DATO ATTO:

- che, qualora in sede giudiziale non dovessero essere ritenuti sufficienti gli interventi realizzati, si dovrà procedere ad ulteriori adeguamenti;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Manuela Sciutto, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;
- che il R.U.P. ha sottoscritto apposita Relazione Rep. NP 16/09/2021.0001933, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il presente affidamento è efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016, in quanto risulta positiva la verifica del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1 commi da 209 a 213, come modificata dal D.L. n. 66/2014, articolo 25, a far data dal 31 marzo 2015 il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica ed in caso di mancato adempimento il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti;
- che il Codice IPA da indicare esplicitamente nella fattura è il seguente: R74KAR;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

ACCERTATO CHE il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e integralmente richiamate

1. di far constare che:

- nell'ambito dell'iter processuale, attivato con ricorso ex art. 702 c.p.c. proposto in data 13 marzo 2018, e successiva ordinanza del giudice in data 13/8/2019, si è resa necessaria l'esecuzione in via sperimentale di alcune opere di adeguamento necessarie per l'insonorizzazione sull'impianto di ascensore inclinato tra via Pinetti e via Fontanarossa a Genova Quezzi, consistenti nella realizzazione di n. 20 nuovi rulli per via di corsa su impianto elevatore, e finalizzati al rispetto dei limiti della normale tollerabilità, ex art. 844 c.c.;
- il Comune di Genova, l'azienda A.M.T. S.p.A., esercente l'impianto, e l'ATI costituita da I.L.S.E.T. S.r.l. e Maspero Elevatori S.p.A. si sono accordate in ordine ad una ripartizione in parti uguali degli oneri derivanti dall'esecuzione sull'impianto dei suddetti interventi, come risulta dal verbale di causa del sopralluogo del 3/12/2019, compiuto dal Giudice in loco;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Maspero Elevatori S.p.A. ha curato la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al punto precedente in quanto impresa che ha curato la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli impianti relativi all'ascensore inclinato tra via Pinetti e via Fontanarossa a Genova Quezzi e sulla base inoltre di considerazioni legate alla validità della garanzia contrattuale sull'impianto e, pertanto, parte in causa nell'iter processuale di cui sopra;
 - l'esecuzione delle opere in argomento ha consentito di giungere ad un accordo tecnico tra le parti in quanto, a seguito delle misurazioni effettuate in data 24/3/2021 concordemente con la parte ricorrente e successivamente all'ultimazione dei suddetti interventi, il rumore residuo è risultato tollerabile;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto apposita Relazione Rep. NP 16/09/2021.0001933 , che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare pertanto l'importo della quota parte a carico dell'Amministrazione Comunale pari ad 1/3 delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere di adeguamento di cui al punto 1., aventi costo complessivo di € 26.000,00 iva esclusa a favore di MASPERO ELEVATORI SpA con sede in Appiano Gentile (CO) Viale dello Sport CAP 22070 Codice Fiscale e Partita IVA 03423180136 (Cod. Benf. 53482);
 3. di impegnare l'importo complessivo di euro 10.573,34 (€ 8.666,67 imponibile ed € 1.906,67 per IVA) al capitolo 77400 c.d.c. 3510.8.03 "Infrastrutture di trasporto – Costruzione " del Bilancio 2021 P.d.C. 2.2.1.9.12, CRONO 2021/580, ambito istituzionale, (IMPE 2021/11276);
 4. di dare atto che:
 - l'importo complessivo è finanziato con quota dell'Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2021 risorsa n. 1800;
 - l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
 5. di dare mandato alla Direzione Mobilità e Trasporti di procedere al pagamento tramite atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolare fattura in formato elettronico, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
 6. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento:
 - è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
 - è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)";
 - non presenta situazioni di conflitto interessi.

Il Dirigente
Ing. Manuela Sciutto

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-125.0.3.-19

AD OGGETTO

INTERVENTI MIGLIORATIVI E RIPARTIZIONE DELLE SPESE SULL'IMPIANTO
"ASCENSORE INCLINATO DI GENOVA QUEZZI"

CUP: B31I04000030006 / CIG: 05302919F7

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Risorsa 1800.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Unità di Progetto Grandi Infrastrutture

ASCENSORE INCLINATO SITO TRA VIA PINETTI E VIA FONTANAROSSA A GENOVA QUEZZI
INTERVENTI MIGLIORATIVI E RIPARTIZIONE DELLE SPESE SULL'IMPIANTO

Relazione del RUP

Premesse

Il Comune di Genova è coinvolto in un complesso contenzioso con AMT Spa, in qualità di progettista, direttore lavori e gestore, e con il raggruppamento temporaneo d'impresе, progettista esecutivo dell'impianto ed esecutrice, per asserite immissioni sonore eccedenti i limiti di legge, nell'immobile dei Sig. Chiappori e Zappi con provenienza dall'ascensore di via Pinetti - via Fontanarossa a Quezzi, intervento di infrastruttura pubblica realizzato nel 2015.

La costruzione del suddetto impianto è stato approvato, ai fini della Conferenza dei Servizi con deliberazione GC n°1182 del 2/12/2004, e con la medesima delibera è stata individuata la Società AMT quale affidataria delle prestazioni ingegneristiche, in ragione della possibilità di avvalersi di competenze tecniche specifiche di una propria società, anche in ragione di una continuità tra progettazione, esecuzione e gestione dell'opera; il progetto è stato inoltre approvato per le finalità della legge regionale n 10/97 con D.D. n 2 del 16/3/2004.

A seguito della scissione societaria di AMT, costituita la società AMI S.p.A. totalmente di proprietà del Comune di Genova, con D.D 1/2005 sono state affidate alla stessa la progettazione esecutiva delle opere civili, la Direzione Lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Con deliberazione C.C. n 38/2007 è stato poi espresso parere favorevole all'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 della l.r. n 36/97, dei contenuti del progetto definitivo relativo alla costruzione dell'impianto in argomento, sulla base della progettazione sviluppata da AMI, dichiarandone la pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del DPR n 327/01, mentre il progetto definitivo è stato approvato nella seduta deliberante della conferenza di servizi in data 26/4/2007.

Con DD n. 2010-125.4.1-1, sono stati approvati il progetto esecutivo e le modalità di affidamento lavori relativi all'impianto, per un importo complessivo di 5.161.883,56 di euro, (di cui 3.972.035,57 per Lavori), indicando gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.

I lavori sono stati aggiudicati con D.D 3/2010 al raggruppamento temporaneo di impresе tra I.L.S.E.T. srl Capogruppo Mandataria e Maspero elevatori SpA con procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il contratto è stato sottoscritto in data 25 maggio 2011, n. rep 67156.

Il collaudo in corso d'opera si è concluso con il certificato di collaudo emesso in data 24/4/2015, che tuttavia è rimasto provvisorio a seguito del manifestarsi di un "vizio" connesso ad un grave disturbo acustico causato dall'impianto, denunciato con esposto e diffida da parte di alcuni residenti nelle vie adiacenti.

Successivamente, è stata proposta dai Sig.ri Chiappori e Zappi istanza di mediazione nei confronti di AMT SpA e Comune di Genova; mediazione che, tuttavia, pur accettata da entrambe le parti, non è andata a buon fine.

A seguito dell'esito negativo della mediazione, la controparte, nella persona della sig.ra Zappi ed altri, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, nel quale risulta chiamata dal Comune di Genova anche l'impresa progettista esecutiva degli impianti ed esecutrice dell'opera.

L'ATP si è concluso con una CTU negativa per i soggetti dell'appalto (proprietario, progettista ed impresa esecutrice), affermando il superamento dei limiti di legge e di normale tollerabilità delle immissioni, ed individuando, quale intervento che potesse essere effettuato per garantire i limiti di normale tollerabilità e/o accettabilità amministrativa, la realizzazione di un tunnel avente caratteristiche fonoassorbenti e fono impedienti.

Successivamente, la Controparte, nonostante l'amministrazione comunale ed il gestore si fossero adoperati per migliorare acusticamente l'impianto, pur nella convinzione del rispetto dei limiti posti dalla normativa, ha proposto in data 13 marzo 2018 ricorso ex art. 702 c.p.c., richiedendo al Giudice, previa acquisizione del fascicolo di ATP e previo licenziamento di nuova CTU, di far redigere il progetto acustico degli interventi di insonorizzazione, indicati dal CTU dell'ATP, e di condannare il Comune di Genova ed AMT, anche in via solidale, a realizzare gli interventi indicati dal CTU o, comunque, ogni altro intervento che venisse ritenuto idoneo a limitare o contenere le immissioni rumorose entro i limiti della normale tollerabilità ex art. 844, assumendo il criterio comparativo, e condannando i medesimi al risarcimento del danno patrimoniale e non.

Con ordinanza in data 13/8/2019 il giudice ha disposto una nuova CTU, invitando le parti a procedere alla nomina dei propri consulenti tecnici entro il conferimento di incarico del CTU all'udienza del 25 settembre 2019; pertanto, considerata la particolare e specialistica competenza richiesta, in ragione della complessità della tecnologia innovativa utilizzata nella progettazione e realizzazione dell'impianto e della conseguente difficoltà nello studio per l'individuazione e la definizione di miglioramenti acustici che conservino la loro specifica funzionalità e classe di sicurezza, il Comune di Genova ha aderito all'incarico già conferito da AMT SPA all'ing. Davide Foppiano per lo svolgimento della suddetta attività peritale.

A seguito delle operazioni peritali condotte a più riprese, in data 17/7/2020 il collegio ha stabilito che Maspero S.p.A. studi un nuovo tipo di supporto basato sull'utilizzo di "silent-block" per le disconnessioni sia verticali sia orizzontali: tale progetto è stato successivamente validato dal collegio peritale. Comune e Maspero, ciascuno per le proprie competenze avrebbero provveduto a redigere progetto ed ottenere autorizzazione amministrativa per realizzare una copertura fonoisolante della buca su Via Portazza e l'insonorizzazione delle pareti della via di corsa verso la stazione di partenza.

Peraltro, in conseguenza delle misurazioni acustiche effettuate in data 17/11/2020, a seguito della sostituzione di alcuni traversi e rulli nella prima tratta, il collegio non ha dato seguito alla realizzazione della copertura fonoisolante in quanto ha ritenuto sufficiente:

1. ridurre la velocità dell'impianto a 0,7 m/s al fine di evitare il manifestarsi di altri inconvenienti;
2. sostituire nel nuovo sistema di scorrimento i rulli e installare nuovi rulli dotati di cuscinetti;
3. installare altri 10 rulli verso il tratto di massima curvatura.

DIREZIONE MOBILITA'

In effetti, a seguito delle misurazioni effettuate in data 24/3/2021, concordemente con la parte ricorrente, il rumore residuo è risultato tollerabile; in tale occasione si è proposto pertanto che:

1. le migliorie del tratto prototipale vengano estese all'intera via di corsa;
2. venga proposto da Maspero S.p.A. un piano di manutenzione preventiva ai guasti, da rispettarsi scrupolosamente da parte di AMT, e da Maspero stessa per delega in quanto manutentore;
3. venga segnalato immediatamente a Maspero S.p.A. il manifestarsi di qualsiasi anomalia acustica;
4. venga mantenuta la velocità della cabina a 0,9 m/s che, a seguito di ripetute misurazioni, viene ritenuto comunque il valore massimo accettabile ai fini della limitazione del rumore.

Considerazioni

Come risulta dal verbale di causa del sopralluogo del 3/12/2019, compiuto dal Giudice in loco, il Comune di Genova, l'azienda A.M.T. S.p.A., esercente l'impianto, e la stessa ATI sopra indicata si sono accordate in ordine ad una ripartizione in parti uguali degli oneri derivanti dall'esecuzione sull'impianto dei suddetti interventi, consistenti nella fornitura e posa in opera di n. 20 rulli sulla via di corsa dell'impianto in argomento e finalizzati al rispetto dei limiti della normale tollerabilità, ex art. 844 c.c.

È stato dato ordine alla Maspero Elevatori S.p.A. di attuare il suddetto intervento in via sperimentale nell'ambito della causa sopra descritta e conseguente CTU, sulla base di un preventivo trasmesso ad AMT in data 29/11/2019 conservato agli atti dello scrivente ufficio, in quanto la stessa è risultata essere l'unico fornitore in grado di progettare ed eseguire il suddetto intervento nei tempi ristretti dettati dal procedimento civile in corso, ma soprattutto in quanto società realizzatrice dell'impianto, per le conseguenti motivazioni connesse al mantenimento delle garanzie di legge.

La Maspero Elevatori S.p.A., sulla base del suddetto accordo, ha ripartito il costo del suddetto intervento, pari ad euro **26.000,00** (oltre IVA 22%) in tre parti uguali, determinando conseguentemente per il Comune l'importo pari ad euro **8.666,67** (oltre IVA 22%).

Conclusioni

Sulla base dei presupposti e delle finalità dell'affidamento del presente servizio misto, si accerta che le prestazioni eseguite sono state svolte in conformità alle norme della buona tecnica ed hanno raggiunto lo scopo prefissato, consistente nel rispetto dei limiti della *normale tollerabilità*, ex art. 844 c.c., per l'impianto elevatore inclinato sito in Genova Quezzi.

Ciò premesso

DICHIARA

La congruità dell'importo richiesto, visti i prezzi di mercato dei componenti impiegati e la notevole incidenza della manodopera connessa a tale esecuzione e

CERTIFICA

DIREZIONE MOBILITA'

che le prestazioni indicate in oggetto e sopra descritte, eseguite dalla Maspero Elevatori S.p.A., sono state regolarmente eseguite e liquida l'importo complessivo di euro **10.573,34** (IVA 22% compresa), proponendo il pagamento dello stesso alla Maspero Elevatori S.p.A., a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per le prestazioni eseguite.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dirigente Unità di Progetto
Grandi Infrastrutture
Ing. Manuela Sciutto

